



**Istituto Comprensivo Statale di Appiano Gentile**  
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  
Via Cherubino Ferrario, n.4 - Appiano Gentile  
Telefono 031/891272  
e mail uffici: [coic82700g@istruzione.it](mailto:coic82700g@istruzione.it) C.F. 80014000139  
Pec: [COIC82700G@pec.istruzione.it](mailto:COIC82700G@pec.istruzione.it)

## **Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni nella Scuola Secondaria di primo grado**

ai sensi degli artt. 2 e 14 DPR 122/2009 e della Circolare Ministeriale n° 20 del 4 marzo 2011

Tali disposizioni prevedono che *ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**.*

La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni (art. 5 dpr 89/09). Pertanto il limite massimo di ore di assenza concesse è fissato secondo la seguente tabella:

ORARIO ANNUALE (ore)	MASSIMO DI ORE DI ASSENZA
990	248

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione e che non frequentano attività alternative dal monte ore saranno decurtate 33 ore, di conseguenza dalla quota massima di assenze corrispondente saranno decurtate 8 ore. Devono inoltre essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo, tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Il Collegio Docenti stabilisce i criteri generali e le fattispecie che possono legittimare  **motivate e straordinarie deroghe** al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tali deroghe sono previste a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si considerano assenze che rientrano nelle deroghe:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- lutto nella stretta cerchia familiare;
- gravi situazioni di disagio sociale e familiare segnalate ai Servizi Sociali e alle autorità competenti;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Il Consiglio di Classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e della normativa citata, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

*Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.*

Di tale accertamento si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

Delibera del Collegio Docenti del ....04/05/2015

Appiano Gentile, 08/05/2015.....

Prot. n. 2145/B19



La Dirigente Scolastica

Luisa Lodi

*Luisa Lodi*